SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 20 marzo 2012

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste

Ministero degli affari esteri

Ministero dell'interno

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 49

DECRETO 22 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Polto Valeria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A02732)*

DECRETO 22 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Lenzi Rosanna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A02733)*

DECRETO 22 febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Mattinzoli Corrado, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A02734)*

DECRETO 22 febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Marchesi Giovanni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A02735)*

DECRETO 22 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra De Bernardi Sara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A02736)*

DECRETO 22 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Reichegger Alexandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A02737)*

DECRETO 22 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Stio Marianna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A02738)*

DECRETO 22 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Marocchi Roberta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A02739)*

DECRETO 22 febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Lucio Trizzino, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo. *(12A02740)*

DECRETO 22 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Rus Bianca Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo. *(12A02741)*

DECRETO 22 febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Marco Peduzzi, di titolo di studio estero valido in Italia per l'iscrizione al Registro dei "revisori contabili". *(12A02742)*

DECRETO 22 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Naranjo Hannia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A02743)*

DECRETO 22 febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Ricci Alvaro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A02744)*

DECRETO 24 febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Giordano Ettore, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A02745)*

DECRETO 24 febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Falcone Francesco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A02746)*

DECRETO 24 febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Arpa Davide Alessandro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A02747)*

DECRETO 24 febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Bava Angelo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A02748)*

DECRETO 14 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Bianchet Sandro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A02723)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 febbraio 2012, n. **23**.

Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale prevede che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

Visto in particolare il secondo periodo del citato articolo 16, comma 25, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto, sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nel citato elenco;

Ritenuta la necessità, al fine di dare piena applicazione alla citata disposizione, di stabilire i criteri per l'inserimento degli interessati nel citato elenco, nonché conseguentemente le modalità e i termini per la formazione e la tenuta dell'elenco stesso per la scelta dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziario;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella riunione della Conferenza stessa in data 3 novembre 2011;

Considerate anche le osservazioni rappresentate dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) e dell'Unione province italiane (Upi), espresse a seguito della comunicazione dello schema di decreto nella predetta seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 dicembre 2011;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota prot. n. 500 G.01 del 13 gennaio 2012;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari Giuridici e Legislativi DAGL/4.3.13.3/2012/3, del 2 febbraio 2012, con la quale sono state formulate alcune osservazioni, che si ritiene opportuno recepire;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

Elenco dei revisori dei conti degli enti locali

1. E' istituito presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali nel quale sono inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, di seguito denominato Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

2. L'inserimento nell'elenco avviene con l'iscrizione a livello regionale, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente.

3. L'iscrizione nell'elenco avviene, una volta accertato il possesso dei requisiti previsti, in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali raggruppati, a tal fine, nelle seguenti fasce:

a) fascia 1: comuni fino a 4.999 abitanti;

b) fascia 2: comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunità montane;

c) fascia 3: comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché province.

4. I richiedenti possono chiedere di essere inseriti in una o più fasce di enti locali, fermo restando il possesso dei requisiti per l'inserimento in ciascuna fascia.

Art. 2.

Contenuto e pubblicità dell'elenco

1. L'elenco, articolato a livello regionale, riporta i seguenti elementi informativi per ciascun revisore:

a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;

b) la residenza;

c) la data e il numero di iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

2. L'elenco è stilato in ordine alfabetico per ciascuna articolazione regionale e reso pubblico sulle pagine del sito internet Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con effetti di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Art. 3.

Requisiti per l'inserimento nell'elenco

1. Per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, i richiedenti devono essere in possesso di determinati requisiti per ciascun raggruppamento di fascia di enti locali di cui al precedente articolo 1, comma 3, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 4 per la fase di prima applicazione.

2. Nella fascia 1) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione da almeno 2 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b) conseguimento, nel periodo 1° gennaio – 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno.

3. Nella fascia 2) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione da almeno 5 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b) aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di tre anni;

c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno.

4. Nella fascia 3) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;

c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno.

5. Il Ministero dell'interno può organizzare direttamente, senza oneri per lo Stato, avvalendosi della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, corsi e seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali che consentono il conseguimento del requisito riferito ai 10 crediti formativi annuali previsti ai precedenti commi.

Art. 4.

Requisiti per l'inserimento nell'elenco in sede di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono richiesti i seguenti requisiti.

2. Per la fascia 1) degli enti locali, fermo restando il requisito di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, è necessario:

a) aver avanzato, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, richiesta di svolgere la funzione quale organo di revisione di ente locale;

b) aver conseguito almeno 15 crediti formativi, acquisiti nel triennio 2009-2011 e riconosciuti dai competenti Ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

3. Per le fasce 2 e 3 degli enti locali è necessario – fermi restando, rispettivamente, i requisiti di cui all'articolo 3, commi 3 lett. *a)* e *b)* e 4, lett. *a)* e *b)* - il conseguimento, in luogo dei crediti formativi rispettivamente previsti dallo stesso articolo 3, commi 3 lett. *c)* e 4) lett. *c)*, di almeno 15 crediti formativi, acquisiti nel triennio 2009-2011 e riconosciuti dai competenti Ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

Art. 5.

Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario

1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.

2. Gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della scadenza dell'incarico del proprio organo di revisione economico finanziario alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo della provincia di appartenenza con almeno 15 giorni di anticipo nel primo mese di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta e, successivamente, almeno due mesi prima della scadenza stessa. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, la comunicazione dovrà essere inoltrata immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno successivo a tale cessazione.

3. La Prefettura-Ufficio territoriale del governo comunica agli enti locali interessati il giorno in cui si procederà alla scelta dei revisori presso la sede della stessa Prefettura. Nel giorno fissato ed in seduta pubblica, alla presenza del Prefetto o di un suo delegato, si procede all'estrazione a sorte, con procedura tramite sistema informatico, dall'articolazione regionale dell'elenco ed in relazione a ciascuna fascia di enti locali dei nominativi dei compo-

nenti degli organi di revisione da rinnovare. Per ciascun componente dell'organo di revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare.

4. Dell'esito del procedimento di estrazione viene redatto apposito verbale e data comunicazione a ciascun ente locale interessato, affinché provveda, con delibera del consiglio dell'ente, a nominare quale organo di revisione economico-finanziaria, i soggetti estratti previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo, ovvero in caso di eventuale rinuncia.

Art. 6.

Composizione del collegio

1. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico finanziario, le funzioni di presidente del collegio sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l'incarico.

2. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1), non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 7.

Modalità e termini per la richiesta di inserimento nell'elenco

1. La richiesta d'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali è presentata al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali esclusivamente a mezzo di trasmissione telematica, tramite accesso alle pagine del sito internet a tal fine dedicate e con la compilazione e sottoscrizione, per firma digitale, di un apposito modello destinato a raccogliere gli elementi per comprovare il possesso dei requisiti previsti.

2. Il modello di domanda dovrà prevedere la possibilità per il richiedente di indicare, nella regione di riferimento per l'iscrizione, uno o più ambiti territoriali provinciali per i quali intende manifestare indisponibilità ad assumere l'incarico.

3. Il termine per la presentazione delle domande sarà fissato con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

Art. 8.

Formazione e aggiornamento dell'elenco

1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, previa verifica della documentazione per l'accertamento dei requisiti, provvede alla formazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco stesso.

2. Dall'elenco così formato verranno estratti i nominativi dei revisori dei conti fino alla data del 28 febbraio 2013.

3. Con successivo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, consultabile anche sulle pagine del sito internet del Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali, verrà fissato il termine non superiore a 30 giorni dall'avviso stesso entro il quale i soggetti già iscritti nell'elenco valido a tutto il 28 febbraio 2013 dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, a pena di cancellazione. Nel predetto avviso in *Gazzetta Ufficiale* sarà prevista la possibilità di presentare domanda di iscrizione anche ai soggetti non iscritti nell'elenco valido a tutto il 28 febbraio 2013.

4. I nominativi dei revisori dei conti, a decorrere dall'1 marzo 2013 e fino al 31 dicembre 2013, saranno estratti dall'elenco aggiornato secondo le modalità di cui al comma 3.

5. Per la fase a regime, che decorre dall'1 gennaio 2014, il mantenimento nell'elenco per i soggetti già iscritti è soggetto all'onere della dimostrazione del permanere dei requisiti di cui all'articolo 3, a pena di cancellazione, secondo modalità e termini che saranno comunicati con avviso sulle pagine del sito internet del Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali. Con lo stesso avviso sarà prevista la possibilità di presentare domanda di iscrizione di nuovi soggetti. Sulla base della documentazione acquisita, il Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali provvede, annualmente, all'aggiornamento dell'elenco al 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

6. Il venir meno dell'iscrizione all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nel registro dei revisori legali, nonché il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, comportano la cancellazione dall'elenco.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla definitiva attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il requisito d'iscrizione al registro dei revisori legali si intende riferito all'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 febbraio 2012

Il Ministro: CANCELLIERI

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2012
Interno, registro n. 2, foglio n. 175

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148:

"25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo nel rispetto dei seguenti principi:

a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;

b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;

c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali. ".

Il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE. (10G0057), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 2010, n. 68, S.O.

Note all'art. 1:

Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 39 del 2010, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 2009 n. 140, S.O.:

"1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. ".

Note all'art. 5:

Si riporta il testo degli articoli 235, 236 e 238 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2000 n. 227, S.O. :

"Art. 235. (*Durata dell'incarico e cause di cessazione*). - 1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera *d)*.

3. Il revisore cessa dall'incarico per:

a) scadenza del mandato;

b) dimissioni volontarie;

c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente."

"Art. 236. (*Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori*). - 1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.

2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.

3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso."

"Art. 238. (*Limiti all'affidamento di incarichi*). - 1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pario superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

2. L'affidamento dell'incarico di revisione é subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.".

Note all'art. 6:

Si riporta il testo dell'art. 234 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:

"Art. 234. (*Organo di revisione economico-finanziario*). - 1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui é affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.".

Note all'art. 8:

Si riporta il testo dell'articolo 248, comma 5, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149:

"5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale ne' alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.".

Note all'art. 9:

Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 39 del 2010, si veda nelle note alle premesse.

12G0041

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Guanzate e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Guanzate (Como);

Vista la delibera n. 2 del 22 febbraio 2012, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole di dieci consiglieri sui sedici assegnati all'ente, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Guanzate (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicola Venturo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti í poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Guanzate (Como) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Dell'Acqua.

In data 23 gennaio 2012, sette consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 2 del 22 febbraio 2012 da dieci componenti, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Como ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 23 febbraio 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Guanzate (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Nicola Venturo.

Roma, 24 febbraio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A02661

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Trebisacce e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Trebisacce (Cosenza);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trebisacce (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Luca Rotondi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Trebisacce (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 7 febbraio 2012.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 9 febbraio 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trebisacce (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Luca Rotondi.

Roma, 21 febbraio 2012

Il Ministro degli interni: CANCELLIERI

12A02849

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Cassano All'Ionio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati eletti il consiglio comunale di Cassano All'Ionio (Cosenza) ed il sindaco nella persona del signor Gianluca Gallo;

Vista la deliberazione n. 11 del 16 febbraio 2012, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del signor Gianluca Gallo dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere regionale;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Cassano All'Ionio (Cosenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cassano All'Ionio (Cosenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Gianluca Gallo.

In occasione delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, il signor Gianluca Gallo è stato eletto alla carica di consigliere regionale.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 11 del 16 febbraio 2012, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cassano All'Ionio (Cosenza).

Roma, 21 febbraio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A02850

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 febbraio 2012.

Accertamento del mancato funzionamento della segreteria della commissione tributaria provinciale di Isernia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Viste le Ordinanze del Prefetto della Provincia di Isernia n. 3456 del 5 Febbraio 2012 e n. 3697 del 9 Febbraio 2012, con cui si disponeva, rispettivamente, la chiusura di tutti gli uffici pubblici di Isernia e dei comuni della provincia, compresi gli uffici giudiziari, dalle ore 8:00 del giorno 6 Febbraio a tutto martedì 7 Febbraio 2012 nonché nei giorni 10 ed 11 Febbraio 2012;

Viste le lettere n. 84 del giorno 8 Febbraio 2012 e n. 91 del 13 Febbraio 2012, con cui il direttore dell'Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Isernia ha comunicato il mancato funzionamento della Commissione stessa, causa le avverse condizioni meteorologiche ed in ottemperanza alle predette Disposizioni Prefettizie, così determinando il mancato funzionamento dell'Ufficio di Segreteria nei giorni 6, 7 e 10 Febbraio 2012;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi da parte dell'Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Isernia nei giorni 6, 7 e 10 Febbraio 2012 per le motivazioni suesposte;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Molise, che con le note n. 37 e 42 del 15 Febbraio ha espresso parere positivo all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento, ex decreto legislativo n. 32 del 26 Gennaio 2001, art. 10;

Decreta:

si accerta il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Isernia nei giorni 6, 7 e 10 febbraio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 febbraio 2012

Il direttore generale: LAPECORELLA

12A02851

DECRETO 29 febbraio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Forlì.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista l'Ordinanza del Prefetto della Provincia di Forlì - Cesena, n. 142/12/GAB. del 9 Febbraio 2012 che ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nonché di tutti gli uffici pubblici della provincia per le intere giornate del 10 ed 11 Febbraio 2012;

Vista la comunicazione del 13 Febbraio 2012, con cui il direttore dell'Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Forlì ha comunicato il mancato funzionamento della Commissione stessa, causa le avverse condizioni meteorologiche ed in ottemperanza alla predetta Ordinanza prefettizia, così determinando la chiusura dell'Ufficio di segreteria nella giornata del 10 Febbraio 2012;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi da parte dell'Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Forlì nella giornata del 10 Febbraio 2012 per le motivazioni suesposte;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Emilia Romagna, che con nota n. 129 del 17 Febbraio 2012 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento, ex decreto legislativo n. 32 del 26 Gennaio 2001, art. 10;

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Forlì nella giornata del 10 febbraio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 febbraio 2012

Il direttore generale: LAPECORELLA

12A02853

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 febbraio 2012.

Revoca del prodotto fitosanitario MET contenente la sostanza attiva fluroxypyr approvata con il regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2011 della Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 2000/10/CE recepita con decreto ministeriale 8 agosto 2001, che ha iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE la sostanza attiva fluroxypyr, fino al 30 novembre 2010;

Vista la direttiva 2007/21/CE recepita con decreto ministeriale 31 luglio 2007, che ha prorogato l'iscrizione della sostanza attiva fluroxypyr nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, fino al 31 dicembre 2011;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2011 della Commissione che ha rinnovato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 l'approvazione della sostanza attiva fluroxypyr, fino al 31 dicembre 2021;

Considerato che per sostenere il rinnovo della sostanza attiva in questione sono stati presentati nuovi dati, oggetto di valutazione da parte dello Stato membro relatore, dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e della Commissione europea;

Considerato che la nuova relazione di valutazione del rischio della sostanza attiva fluroxypyr è stata esaminata collegialmente da parte degli Stati membri nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali;

Considerato che dalla valutazione effettuata e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è necessario prevedere alcune condizioni e restrizioni per la sostanza attiva in questione non previste dalla prima iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover rivedere, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fluroxypyr, secondo le modalità e tempi stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2011 della Commissione che ne ha disposto il rinnovo della suddetta sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Ritenuto di dover revocare il prodotto fitosanitario MET (reg. n. 13882) in quanto il titolare della registrazione, l'Impresa Dow Agrosciences Italia S.r.1, non ha ottemperato nei tempi e nelle forme alle disposizioni stabilite dal regolamento di approvazione della sostanza attiva fiuroxypyr;

Decreta:

È revocato il prodotto il prodotto fitosanitario MET (reg. n. 13882) dell'Impresa Dow Agrosciences Italia S.r.l. che non ha ottemperato, nei tempi e nelle forme, alle disposizioni stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2011 della Commissione che ha disposto il rinnovo della sostanza attiva fluroxypyr a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Il prodotto fitosanitario in questione è revocato dalla data di applicazione del suddetto regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2011 della Commissione.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni del prodotto fitosanitario revocato e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 agosto 2012. L'utilizzo del prodotto fitosanitario in questione è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 dicembre 2012.

Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario MET (reg. n. 13882) è tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

12A02912

DECRETO 27 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Rubanschi Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Rubanschi Carmen, nata a Tulcea (Romania) il giorno 1° maggio 1962 cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative, anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2011 dalla sig.ra Rubanschi Carmen, nata a Tulcea (Romania) il 1° maggio 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Rubanschi Carmen è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2012

p. Il direttore generale:
BISIGNANI

12A02693

DECRETO 27 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Gava Maria Caziana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Gava Maria Caziana, nata a Cimpulung (Romania) il giorno 26 luglio 1973 cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistenta medicala» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Brasov nell'anno 1998, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative, anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistenta medicala», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Brasov nell'anno 1998 dalla sig.ra Gava Maria Caziana, nata a Cimpulung (Romania) il 26 luglio 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Gava Maria Caziana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A02694

DECRETO 27 febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Grigoras Marian Laurentiu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con il quale il sig. GRIGORAS Marian Laurentiu nato a Macin (Romania) il giorno 07/09/1967, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologico-Sanitaria "AZS Dr. Luca" di Braila nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 18/10/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologico- Sanitaria "AZS Dr. Luca" di Braila nell'anno 2011, dal sig. GRIGORAS Marian Laurentiu, nato a Macin (Romania) il 07/09/1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. GRIGORAS Marian Laurentiu è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A02695

DECRETO 27 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Gherasim Margareta Adela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva n. 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Gherasim Margareta Adela nata a Suceava (Romania) il giorno 16 marzo 1984, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 15 aprile 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2010, dalla signora Gherasim Margareta Adela, nata a Suceava (Romania) il 16 marzo 1984 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Gherasim Margareta Adela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A02696

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° marzo 2012.

Sostituzione di un componente della Commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni per la categoria degli esercenti attività commerciali del Comitato provinciale I.N.P.S. di Foggia.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970, e, in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 e, segnatamente il terzo comma dell'art. 46, recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il proprio decreto n. 1/2012 del 9 gennaio 2012, con il quale è stata ricostituita la Speciale Commissione per la categoria degli esercenti attività commerciali, in seno al Comitato Provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Foggia;

Considerato che nella fase di ricostituzione della predetta Commissione, la Confesercenti aveva fatto pervenire la segnalazione della sig.ra Pinto Addolorata;

Considerato che da successive verifiche è risultato che la stessa riveste la funzione di Direttore del Patronato IPACA, quindi incompatibile;

Vista la lettera del 25 gennaio 2012 con la quale la Confesercenti, nel prendere atto della incompatibilità, ha designato quale rappresentante, in seno al predetto organismo collegiale, il sig. Conte Daniele in sostituzione della sig.ra Pinto Addolorata;

Visto il proprio decreto n. 6 del 1° febbraio 2012 con cui si procedeva alla sostituzione, nella Commissione Speciale esercenti attività commerciali, della sig.ra Pinto Addolorata con il sig. Conte Daniele;

Vista la nota dell'INPS di Foggia del 2 febbraio 2012, con la quale comunicava l'elenco degli operatori del Patronato ITACO della Confesercenti, tra cui figurava il sig. Conte Daniela, quindi incompatibile;

Vista la lettera del 29 febbraio 2012 con la quale la Confesercenti indicava il sig. Juri Galasso in sostituzione del sig. Conte Daniele, quale componente della Commissione Speciale esercenti attività commerciali;

Ritenuta la necessità di dover provvedere alla sostituzione;

Decreta:

Il sig. Juri Galasso n. a Foggia il 13 giugno 1977, residente a Lucera alla Via E. Morante, 15, è nominato componente, in rappresentanza dei lavoratori autonomi, in seno alla Speciale Commissione della categoria degli esercenti attività commerciali presso il Comitato Provinciale I.N.P.S. di Foggia, in sostituzione del sig. Conte Daniele.

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Foggia, 1° marzo 2012

Il direttore territoriale: PISTILLO

12A02988

DECRETO 7 marzo 2012.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale CIG - settore edilizia ed affini, della provincia di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER LE MARCHE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali per la Cassa integrazione guadagni ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Viso il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, di unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro,

Visto il decreto del direttore di questa Direzione n. 15 del 3 giugno 2008, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale CIG - settore edilizia ed affini, relativa alla provincia di Ancona;

Vista la nota prot. n. 137 del 5 marzo 2012 con la quale la Confartigianato di Ancona, designa, quale nuovo componente supplente in seno alla predetta Commissione provinciale CIG - settore edilizia ed affini, la sig.ra Connestari Claudia in sostituzione del sig. Marcatili Fabio;

Ritenuta la necessità di procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

La sig.ra Claudia Connestari è nominata membro supplente della Commissione provinciale CIG - settore edilizia ed affini, della provincia di Ancona, in rappresentanza della Confartigianato della provincia di Ancona, in sostituzione del sig. Fabio Marcatili.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 7 marzo 2012

Il direttore regionale: DAMIANI

12A03047

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 29 febbraio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Tempio Pausania.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale – n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio, direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le Direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli artt. 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista le note prot. n. 928 del 6 febbraio 2012 e n. 1015 dell'8 febbraio 2012 del direttore dell'Ufficio provinciale di Sassari, con le quali sono state comunicate le cause ed il periodo del mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari - Sezione staccata per la conservazione dei RR.II. di Tempio Pausania;

Atteso che il mancato funzionamento è stato determinato dalle cattive condizioni meteorologiche;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'Ufficio sopra citato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopra citate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del Contribuente espresso con nota n. UGC/104/2012 del 13 febbraio 2012, pervenuto in data 14 febbraio 2012, ai sensi degli artt.1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari - Sezione staccata di Tempio Pausania - Servizio di pubblicità immobiliare - dal giorno 6 febbraio 2012 al giorno 7 febbraio 2012.

La presente disposizione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 29 febbraio 2012

Il direttore regionale: FABRIZI

12A02848

DECRETO 29 febbraio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21/06/1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28/07/1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25/10/1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 03/02/1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18/02/1999 n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22/02/1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21/06/1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/07/1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25/10/1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26/03/1999 con la quale il Dipartimento del Territorio, Direzione Centrale per i SS.GG., il Personale e l'Organizzazione ha disposto che a decorrere dal 09/03/1999 le Direzioni Compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto l'art. 10 del Decreto Legislativo 26/01/2001 n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato Decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato

o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 975 del 8 febbraio 2012 del Direttore dell'Ufficio Provinciale di Sassari, con la quale è stata comunicata la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Sassari - Servizio di Pubblicità Immobiliare;

Atteso che il mancato funzionamento è stato determinato da Ordinanza del Sindaco di Sassari n. 8 del 6/02/12, che ha disposto la chiusura di tutti gli uffici Pubblici a causa delle cattive condizioni meteorologiche;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'Ufficio sopra citato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopra citate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del Contribuente espresso con nota n. UGC/105/ 2012 del 13 febbraio 2012, ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 21/06/1961 n. 498;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Sassari - Servizio di Pubblicità Immobiliare - per il giorno 07 febbraio 2012.

La presente disposizione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 29 febbraio 2012

Il direttore regionale: FABRIZI

12A02852

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 5 marzo 2012.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Foscan» (temoporfin). (Determinazione n. 236/2012).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Foscan» (temoporfin), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 15 ottobre 2007 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/01/197/003 «1 mg/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro ambrato) 1 ml» 1 flaconcino;

EU/1/01/197/004 «1 mg/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro ambrato) 3 ml» 1 flaconcino;

EU/1/01/197/005 «1 mg/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro ambrato) 6 ml» 1 flaconcino.

Titolare A.I.C.: «Biolitec Pharma Limited».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta «Biolitec Pharma Limited» ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12 luglio 2011;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 26 luglio 2011;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale FOSCAN (temoporfin) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezioni:

«1 mg/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro ambrato) 1 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 036433035/E (in base 10), 12RV4C (in base 32);

«1 mg/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro ambrato) 3 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 036433047/E (in base 10), 12RV4R (in base 32);

«1 mg/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro ambrato) 6 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 036433050/E (in base 10), 12RV4U (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Foscan» è indicato per il trattamento palliativo di pazienti con carcinoma a cellule squamose della testa e del collo in fase avanzata che hanno fallito precedenti terapie e non sono adatti ad un trattamento di radioterapia, chirurgia o chemioterapia sistemica.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Foscan» (temoporfin) è classificata come segue:

confezioni:

«1 mg/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro ambrato) 1 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 036433035/E (in base 10), 12RV4C (in base 32) - classe di rimborsabilità: «C»;

«1 mg/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro ambrato) 3 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 036433047/E (in base 10), 12RV4R (in base 32) - classe di rimborsabilità: «C»;

«1 mg/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro ambrato) 6 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 036433050/E (in base 10), 12RV4U (in base 32) - classe di rimborsabilità: «C».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Foscan» (temoporfin) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP)

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 marzo 2012

Il direttore generale: PANI

12A03160

DETERMINAZIONE 5 marzo 2012.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Levetiracetam Sun» (levetiracetam). (Determinazione n. 237/2012).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Levetiracetam Sun (levetiracetam), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 14 dicembre 2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/11/741/001 «100 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 5 ml» 10 flaconcini.

Titolare A.I.C.: «Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V.».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'8-9 febbraio 2012;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale LEVETIRACETAM SUN (levetiracetam) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezione: «100 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 5 ml» 10 flaconcini - A.I.C. n. 041660010/E (in base 10), 17RCMB (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Levetiracetam Sun» è indicato come monoterapia nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria in pazienti a partire dai 16 anni di età con epilessia di nuova diagnosi.

«Levetiracetam Sun» è indicato quale terapia aggiuntiva:

nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza secondaria generalizzazione in adulti e bambini a partire dai 4 anni di età con epilessia;

nel trattamento delle crisi miocloniche in adulti ed adolescenti a partire dai 12 anni di età con epilessia mioclonica giovanile;

nel trattamento delle crisi tonico-cloniche generalizzate primarie in adulti e adolescenti a partire dai 12 anni di età con epilessia generalizzata idiopatica.

«Levetiracetam Sun» concentrato è una alternativa per i pazienti quando non è temporaneamente possibile la somministrazione orale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Levetiracetam Sun» (levetiracetam) è classificata come segue:

confezione: «100 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 5 ml» 10 flaconcini - A.I.C. n. 041660010/E (in base 10), 17RCMB (in base 32) - classe di rimborsabilità: «C».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Levetiracetam Sun» (levetiracetam) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile (OSP)

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 marzo 2012

Il direttore generale: PANI

12A03161

DETERMINAZIONE 5 marzo 2012.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Viramune» (nevirapina). (Determinazione/C 238/2012).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Viramune» (nevirapina), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con le decisioni del 15 novembre 2005, 7 maggio 2009, 24 ottobre 2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/97/055/003 «200 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/AL)» 120 compresse;

EU/1/97/055/004 «200 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/AL) » 14 compresse;

EU/1/97/055/005 «50 mg - compressa a rilascio prolungato -uso orale - flacone (HDPE)» 180 compresse;

EU/1/97/055/006 «100 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - flacone (HDPE)» 90 compresse;

EU/1/97/055/007 «400 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - flacone (HDPE)» 30 compresse;

EU/1/97/055/008 «400 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (PVC/AL)» 30 compresse;

EU/1/97/055/009 «400 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (PVC/AL)» 90 compresse.

Titolare A.I.C.: «Boehringer Ingelheim International GmbH».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/ce (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta «Boehringer Ingelheim International GmbH» ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 6 dicembre 2011;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 20 dicembre 2011;

Vista la deliberazione n. 9 del 15 febbraio 2012 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale VIRAMUNE (nevirapina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezioni:

«200 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/AL)» 120 compresse - A.I.C. n. 033999032/E (in base 10), 10FL5S (in base 32);

«200 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/AL)» 14 compresse - A.I.C. n. 033999044/E (in base 10), 10FL64 (in base 32);

«50 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - flacone (HDPE)» 180 compresse - A.I.C. n. 033999057/E (in base 10), 10FL6K (in base 32);

«100 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - flacone (HDPE)» 90 compresse - A.I.C. n. 033999069/E (in base 10), 10FL6X (in base 32);

«400 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - flacone (HDPE)» 30 compresse - A.I.C. n. 033999071/E (in base 10), 10FL6Z (in base 32);

«400 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (PVC/AL)» 30 compresse - A.I.C. n. 033999083/E (in base 10), 10FL7C (in base 32);

«400 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (PVC/AL)» 90 compresse - A.I.C. n. 033999095/E (in base 10), 10FL7R (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Viramune» è indicato in associazione con altri medicinali anti-retrovirali per il trattamento di adulti, adolescenti e bambini di ogni età infetti da virus HIV-1. La maggiore parte dell'esperienza con «Viramune» è in associazione con gli inibitori nucleosidici della transcriptasi inversa (NRTIs). La scelta di una terapia successiva a «Viramune» si deve basare sull'esperienza clinica e sui test di resistenza.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Viramune» (nevirapina) è classificata come segue:

confezioni:

«200 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/AL)» 14 compresse - A.I.C. n. 033999044/E (in base 10), 10FL64 (in base 32); classe di rimborsabilità: «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 42,02; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 69,32;

«50 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - flacone (HDPE)» 180 compresse - A.I.C. n. 033999057/E (in base 10), 10FL6K (in base 32); classe di rimborsabilità: «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 135,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 222,80;

«100 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - flacone (HDPE)» 90 compresse - A.I.C. n. 033999069/E (in base 10), 10FL6X(in base 32); classe di rimborsabilità: «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 135,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 222,80;

«400 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (PVC/AL)» 30 compresse - A.I.C. n. 033999083/E (in base 10), 10FL7C (in base 32); classe di rimborsabilità: «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 180,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 297,07.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Viramune» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo (RNRL).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 marzo 2012

Il direttore generale: PANI

12A03162

DETERMINAZIONE 5 marzo 2012.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Tasigna» (nilotinib). (Determinazione n. 240/2012).

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale «Tasigna» (nilotinib): Leucemia mieloide cronica (LMC) con cromosoma Philadelphia positivo di nuova diagnosi in fase cronica.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta «Novartis Europharm Ltd» ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10 gennaio 2012;

Vista la deliberazione n. 6 in data 26 gennaio 2012 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche: Leucemia mieloide cronica (LMC) con cromosoma Philadelphia positivo di nuova diagnosi in fase cronica del medicinale TASIGNA (nilotinib) sono rimborsate come segue:

confezioni:

«200 mg capsula rigida - uso orale» blister (PVC/PVDC/AL) 28 capsule - A.I.C. n. 038328011/E (in base 10), 14KPQC (in base 32); classe di rimborsabilità: «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.036,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.709,83;

«200 mg capsula rigida - uso orale» blister (PVC/PVDC/AL) 112 capsule - A.I.C. n. 038328035/E (in base 10), 14KPR3 (in base 32); classe di rimborsabilità: «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4.144,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6.839,31.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Cost sharing come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio farmaci.agenziafarmaco.it, categoria antineoplastici, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tasigna» (nilotinib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo, internista (RNRL).

Art. 3.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 marzo 2012

Il direttore generale: PANI

12A03163

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 dicembre 2011.

Programma statistico nazionale 2011-2013. Aggiornamento 2012-2013. (Deliberazione n. 92/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e s.m.i., recante norme sul Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare:

l'art. 6-*bis*, introdotto dall'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, concernente le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica;

l'art. 13 concernente il Programma statistico nazionale (PSN) e la sua procedura di approvazione;

Visti l'art. 2, comma 4, l'art. 6, comma 1, l'art. 8, comma 1 e l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che definisce e amplia le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente, tra l'altro, misure in materia di investimenti;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), art. 3, commi 73 e 74, che prescrive l'obbligo per tutte le amministrazioni, gli enti e gli organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, nonché l'estensione di detto obbligo anche ai soggetti privati;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 22, che prevede una ricognizione degli interventi infrastrutturali funzionale alla costruzione di un set di indicatori di contesto a scala regionale e/o provinciale, utili nel calcolo del gap infrastrutturale e del fabbisogno perequativo a livello territoriale;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, articoli 13, 14 e 39, che prevede la costruzione di una banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche a supporto al processo di attuazione del federalismo fiscale e al miglioramento della governance complessiva della finanza pubblica;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 50, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con cui vengono indetti il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, di cui al Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, il 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi e il Censimento delle istituzioni non-profit, e autorizza la relativa spesa per il triennio 2011-2013;

Visto il Regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche;

Visto il Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici;

Viste le proprie delibere 31 gennaio 2003, n. 6 (*G.U.* n. 116/2003), 21 dicembre 2007, n. 146 (*G.U.* n. 123/2008), 12 dicembre 2008, n.118 (*G.U.* 71/2009), 18 novembre 2010, n. 96 (*G.U.* 64/2011), con cui, in sede di approvazione del PSN e dei relativi aggiornamenti, si è invitato l'ISTAT ad attivare e proseguire l'analisi dei costi delle attività programmate;

Vista la nota 1° agosto 2011, n. 947, con cui il Presidente dell'ISTAT chiede l'approvazione del CIPE sull'aggiornamento 2012-2013 del Programma statistico nazionale 2011-2013, trasmettendo la relativa documentazione istruttoria comprensiva della delibera del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT) del 28 febbraio 2011;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 5 maggio 2011, con l'auspicio e la raccomandazione, tra l'altro, di un maggiore coordinamento riguardo alle aree del federalismo fiscale e della pubblica amministrazione, con specifico riferimento all'armonizzazione dei bilanci pubblici, alla società dell'informazione, al mercato del lavoro e all'istruzione;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica nella seduta del 18 maggio 2011, che ha apprezzato, tra l'altro, l'impegno dell'ISTAT nella razionalizzazione della spesa e per una migliore e più efficiente allocazione delle risorse disponibili con la definizione di un minore numero di ambiti tematici più omogenei ed una maggiore attenzione alla fase programmatoria dei singoli lavori;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 21 luglio 2011, che, tra l'altro, rileva positivamente come l'Istituto assolva alla funzione di informativa agli interessati, facendo seguito anche alle condizioni poste dal Garante con precedenti pareri e in conformità con quanto previsto all'art. 6, comma 2, del Codice di deontologia e attui la conservazione dei dati sensibili separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;

Considerato che il PSN costituisce lo strumento d'indirizzo per la rilevazione dei dati e delle informazioni d'interesse comune per tutti i soggetti del SISTAN, in un'ottica di armonizzazione della funzione statistica a livello comunitario, tenendo altresì conto del trasferimento di funzioni a Regioni ed enti locali, e ribadita l'esigenza di sviluppare qualitativamente e quantitativamente l'informazione statistica, attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione di tutti i soggetti del Sistema Statistico Nazionale di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 322/1989;

Considerata l'opportunità che l'ISTAT prosegua, ad ogni approvazione del Programma statistico nazionale e suo successivo aggiornamento, ad analizzare i costi delle attività programmate, comprese quelle svolte dagli altri soggetti del SISTAN che partecipano al Program-

ma, secondo l'impostazione metodologica ora contenuta nell'aggiornamento 2012-2013 del PSN;

Considerato che il processo di riforma a livello europeo del Patto di stabilità e di crescita e della governance economica della zona euro sta rafforzando i meccanismi di controllo dei bilanci pubblici nazionali, sia in termini di credibilità dei dati statistici, che di analisi delle dinamiche e della qualità della spesa e delle entrate pubbliche, e che in questo ambito si stanno generalizzando sforzi di razionalizzazione tramite spending review;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria dello Stato, n. 123668, consegnata durante la seduta del CIPE del 6 dicembre 2011, con la quale viene dato parere favorevole nel presupposto che dal presente aggiornamento non derivino nuovi oneri;

Considerato che l'aggiornamento 2012-2013 del PSN non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico rispetto allo stanziamento ordinario, il cui ultimo aggiornamento è incluso nella Tabella C della legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183), alla voce «Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche» del Ministero dell'economia e delle finanze, e che le attività degli altri Enti del SISTAN sono finanziate a valere sui rispettivi bilanci e che i censimenti generali sono finanziati con apposite norme, da ultimo il citato decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n.122/2010;

Preso atto che nell'ambito del processo di riforma delle politiche di bilancio in Europa e in quello di risanamento della finanza pubblica italiana verso il pareggio di bilancio, i quali passano anche tramite un rafforzamento del processo di sorveglianza, analisi e miglioramento qualitativo degli aggregati di finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche dovranno far maggiormente ricorso al patrimonio conoscitivo elaborato dall'ISTAT quale supporto per un miglioramento delle politiche pubbliche nel loro insieme;

Preso atto della esigenza a tal fine segnalata dall'ISTAT di assicurare la partecipazione al Programma statistico nazionale di tutti i Ministeri nonché un maggiore coinvolgimento delle Regioni e degli Enti Locali del Sud;

Su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica;

Delibera:

È approvato l'aggiornamento 2012-2013 del Programma statistico nazionale 2011-2013, le cui linee guida sono rivolte soprattutto al consolidamento ed al miglioramento della produzione statistica ufficiale, proseguendo nel lavoro di rinnovamento della produzione statistica, rendendola maggiormente aderente a specifiche indicazioni definite in sede normativa nazionale e sovranazionale, nonché attenta a sopravvenute esigenze conoscitive.

A livello di obiettivi programmatici, trovano conferma e ulteriore sviluppo le priorità indicate per il triennio 2011-2013, quali:

la realizzazione dei censimenti generali;

il coordinamento delle statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici;

le rilevazioni sull'efficienza, sull'efficacia e sul gradimento dei servizi pubblici;

la realizzazione di sistemi informativi integrati sul mercato del lavoro attraverso lo sviluppo dei progetti già inseriti nel PSN;

lo sviluppo di sistemi informativi integrati sull'uso del suolo e sui trasporti;

il rafforzamento delle statistiche a livello internazionale ed europeo.

Invita

l'ISTAT a proseguire, ad ogni approvazione del Programma statistico nazionale e suoi successivi aggiornamenti, nell'analisi dei costi delle attività programmate col PSN, secondo l'impostazione metodologica prevista e descritta nello stesso Programma oggetto della presente approvazione e a rafforzare ulteriormente la sua collaborazione con i ministeri, le amministrazioni regionali e locali e gli altri organismi pubblici italiani al fine di contribuire al miglioramento qualitativo delle politiche pubbliche sulla base di una maggiore conoscenza quantitativa dei fenomeni sottostanti.

Roma, 6 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 101

12A03179

DELIBERAZIONE 6 dicembre 2011.

Piccole e medie Opere nel Mezzogiorno. Assegnazione di risorse e utilizzo delle economie di gara. (Deliberazione n. 89/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che agli articoli 60 e 61 ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», che all'art. 6-*quinquies* istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese (c.d. Fondo infrastrutture);

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il "Quadro Strategico Nazionale"», convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che all'art. 18 dispone che questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegni, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) al Fondo infrastrutture di cui al citato art. 6-*quinquies*;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, all'art. 2, dispone, a decorrere dall'anno 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ivi compresa la missione di spesa «sviluppo e riequilibrio territoriale», alla quale afferisce il FAS;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», che:

all'art. 4 stabilisce che il Fondo per le aree sottoutilizzate assume la denominazione di «Fondo per lo sviluppo e la coesione», finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi;

all'art. 5 definisce le modalità di programmazione del fondo di cui sopra, in particolare prevedendo al comma 5 che il Ministro delegato propone al CIPE per la conseguente approvazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, nonché con le amministrazioni attuatrici individuate, gli interventi o i programmi da finanziare con le risorse del Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i., che all'art. 10 detta disposizioni per la ulteriore riduzione delle spese dei Ministeri;

Visto in particolare l'art. 32, comma 1, del citato decreto-legge n. 98/2011, che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico, con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e che stabilisce che le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che all'art. 1 detta disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)», che nel recepire le misure di contenimento della spesa pubblica già disposte, alla tabella E prevede una dotazione di risorse FAS di circa 26,3 miliardi di euro per il periodo 2012-2015, al netto della riduzione di circa 9,4 miliardi di euro per il medesimo periodo;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 112 (*G.U.* n. 50/2009), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, disposto l'assegnazione di 7.356 milioni di euro, al lordo delle pre-allocazioni richiamate nella delibera stessa, a favore del Fondo infrastrutture per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 3, (*G.U.* n. 129/2009), con la quale questo Comitato ha assegnato al Fondo infrastrutture ulteriori 5.000 milioni di euro, per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui 1.000 milioni di euro destinati al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole e 200 milioni di euro riservati al finanziamento di interventi di edilizia carceraria;

Vista la delibera 6 novembre 2009, n. 103 (*G.U.* n. 295/2010), con la quale questo Comitato ha assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 413 milioni di euro a favore delle «opere minori e interventi finalizzati al supporto dei servizi di trasporto nel Mezzogiorno» a carico del Fondo infrastrutture;

Vista la delibera 11 gennaio 2011, n. 1 (*G.U.* n. 80/2011), concernente «Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013», con la quale questo Comitato, per effetto delle citate disposizioni in materia di riduzioni delle spese dei Ministeri, ha ridotto in particolare la dotazione residua del Fondo infrastrutture da 763,8 milioni di euro a circa 577 milioni di euro;

Considerato che, a seguito della citata recente ulteriore riduzione di circa 9,4 miliardi di euro alla dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla legge

di stabilità 2012, si rende necessaria una diversa imputazione della copertura finanziaria delle assegnazioni già disposte a carico del Fondo infrastrutture con la citata delibera n. 103/2009, per la quota di risorse non ancora trasferite;

Viste la nota n. 43847 del 2 dicembre 2011 e la nota consegnata nel corso dell'odierna seduta, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti chiede di destinare le economie di gara relative a interventi per piccole e medie opere, di cui alla sopra citata delibera n. 103/2009, di competenza del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, trasmettendo anche la relativa relazione istruttoria;

Udita inoltre in seduta la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dalla quale risultano a oggi trasferiti per i succitati interventi in Sicilia e Calabria 58,7 milioni di euro circa, a fronte dei 182 milioni di euro previsti dal decreto ministeriale 22 marzo 2011, n. 102, e la conseguente richiesta aggiuntiva di ripristinare, con una assegnazione di 123,3 milioni di euro da imputare a carico delle risorse di cui all'articolo 32, comma 1, della legge n. 111/2011, l'importo non trasferito dell'assegnazione di cui alla sopracitata delibera n. 103/2009;

Vista la nota n. 123668 del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con la quale si chiede al Ministero proponente di trasmettere la relazione istruttoria aggiornata;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito il consenso in seduta dei Ministri presenti;

Prende atto

dell'istruttoria effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare che:

con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 102 del 22 marzo 2011 (registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 2011, reg. 7, foglio n. 283), è stato individuato quale soggetto aggiudicatore del finanziamento di 182.000.000 di euro, a valere sulle risorse di cui alla sopra citata delibera n. 103/2009, il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, per la realizzazione di interventi di sua competenza di cui all'allegato 1 dello stesso decreto;

l'art. 2 del citato decreto Ministeriale prevede che le economie derivanti da risparmi di gara potranno essere utilizzate dal succitato Provveditore per finalità analoghe;

su un valore complessivo degli interventi di competenza del succitato Provveditore nelle regioni Sicilia e Calabria, pari a 182.000.000 euro, le economie di gara ammontano a 37.538.000,00 euro (tabella 1 della relazione istruttoria);

il Ministero istruttore propone di destinare i suddetti risparmi di gara agli interventi indicati nella tabella 2 della relazione istruttoria, sottolineando che gli interventi medesimi, in attuazione dell'art. 2 del citato decreto ministeriale n. 102/2011 hanno finalità funzionali analoghe a quelli della prima fase;

nella proposta di riassegnazione delle economie di gara si è proceduto, coerentemente con le finalità indicate dal programma approvato con la sopra citata delibera n. 103/2009, a individuare interventi rispondenti a tre categorie:

A) interventi su immobili demaniali in uso delle forze di Polizia: Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Capitanerie di Porto;

B) lavori di adeguamento reti viarie, idriche, fognarie ed impianti portuali di competenza degli Enti Locali;

C) interventi su immobili per lavori di adeguamento e ristrutturazione di sedi istituzionali;

nell'ambito delle tre categorie indicate, la scelta degli interventi, aventi progetti già cantierabili, è stata determinata sulla base delle considerazione analiticamente esposte nella relazione istruttoria;

Delibera:

1. Per il finanziamento degli interventi di competenza del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 102 del 22 marzo 2011, è assegnato, a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il complessivo importo di 123,3 milioni di euro a valere sul Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legge n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011, secondo la seguente articolazione temporale: 30 milioni per il 2012, 40 milioni per il 2013, 30 milioni per il 2014 e 23,3 milioni per il 2015.

2. Le economie di gara maturate di cui alla precedente presa d'atto, pari a 37.538.000 euro, sono destinate a interventi di competenza del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, come dettagliati nella tabella allegata, che fa parte integrante della presente delibera.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a monitorare l'attuazione di ognuno degli interventi finanziati e a segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica (DIPE) l'emergere di eventuali criticità, con particolare riferimento ai tempi di realizzazione dei predetti interventi.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE una relazione nella quale riporterà i quadri economici a consuntivo degli interventi stessi, evidenziando le eventuali ulteriori economie realizzate.

Roma, 6 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 3 Economia e finanze foglio n. 131.

Tabella del. n. 89 del 06/12/2011

Gruppo	Descrizione interventi analoghi	Importi interventi con finalità analoghe funzionali alla prima fase	Attività propedeutiche avvio gara (in mesi)	Espletamento gara (in mesi)	Stipula contratto (in mesi)	Esecuzione lavori (in mesi)	Per nuove opere			C. U. P.
							Entrata in esercizio		Costo di gestione % importo intervento	
							Tempo (in mesi)	Costo % importo intervento		
A	**Lavori di sistemazione e ristrutturazione sedi forze di Polizia: Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Capitanerie di Porto**									
	SICILIA									
A	Partinico - Nuova sede dei Carabinieri - Costruzione	4.405.000,00	1	2	1	12				D89E11001660001
A	Augusta - Realizzazione Comando Intermedio dei Carabinieri - Riavvio e completamento dei lavori	2.000.000,00				12				D55J90000000001
A	Castelvetrano - Tenenza GG.FF. - completamento 3° ed ultimo lotto	1.310.000,00	2	2	1	12				D35D09000160001
A	Castelvetrano - Commissariato P.S. - completamento 2° ed ultimo lotto	1.200.000,00	2	2	1	10				D35D09000170001
A	Mazara del Vallo - Lavori di manutenzione strard. Caserma GG.FF. via Burgio	250.000,00	1	1	1	6				D96E10001660001
A	Trapani - Lavori di manutenzione strard.Comando Compagnia Carabinieri via vallona	117.000,00	1	1	1	5				D96B10000530001
A	Pantelleria - M.S. Caserma dei Carabinieri - Copertura ed infissi	120.000,00	1	1	1	5				D26B11000110001
A	Pantelleria - M.S. Caserma della Guardia di Finanza - Copertura ed infissi	120.000,00	1	1	1	5				D26B11000310001
A	Trapani - Questura - Bonifica poligono di tiro e M.S. Recinzione	233.000,00	1	1	1	5				D96E11000450001
A	Alcamo - Lavori di manutenzione strard. Comando Compagnia Carabinieri	150.000,00	1	1	1	4				D76B11000060001
A	Catania - Completamento lavori infrastrutturali e rifacimento cabina elettrica MT 24313 c/o la Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Fontanarossa	160.000,00	1	2	2	10				D66E10001160001
A	Ragusa - Lavori di manutenzione strard.edificio Commissione Tributaria - Comando Provinciale G. di F. e Ragioneria Territoriale dello Stato	200.000,00	2	1	1	4				D26E11000320001
A	Vittoria - Ripristino frontalini e lavori di manutenzione strard. locali Caserma Carabinieri	200.000,00	2	1	1	5				D56B11000050001
A	Palermo - Lavori di manutenzione strard. Guardia di Finanza Reparto volo di Boccadifalco	250.000,00	1	2	2	6				D76E09000430001
A	Palermo - Caserma P.S. Lungaro - Lavori di adeg.to sala cinema e convegni	200.000,00	1	1	1	5				D76E11000740001
A	Palermo - Lavori di manutenzione strard.Caserma Carini nucleo Investigativo 4° e 1° Sezione	300.000,00	1	2	1	9				D76B11000110001
A	Palermo - Commissariato P.S. "San Lorenzo" - Lavori di revisione copertura	150.000,00	1	1	1	6				D76E11000750001
A	Misilmeri (PA) Lavori di manutenzione strard.Caserma Carabinieri - alloggi	100.000,00	1	1	1	3				D26B11000120001
A	Messina - Caserma P.S. Calipari - Lavori di manutenzione strard. ed impermeabilizzazione copertura	200.000,00	1	1	1	6				D46E11000180001
A	Messina - Comando Interregionale dei Carabinieri "Bonsignore" M.S. rifacimento e messa in sicurezza ingresso lato via Monsignor D'Arrigo	150.000,00	1	1	1	6				D46B11000130001
A	Licata - Caserma Carabinieri Completamento	1.000.000,00	2	1	2	12				D62G10000440001
A	Licata - Caserma Vigili del Fuoco - Adeguamento Sicurezza	100.000,00	2	1	2	6				D66E11000770001
A	Lampedusa - Caserma Vigili del Fuoco - Adeguamento Sicurezza	100.000,00	2	1	2	6				D56E11000940001
A	Canicattì - Lavori di manutenzione strard. Caserma Guardia di Finanza	250.000,00	2	1	2	6				D56E11000950001
A	Porto Empedocle - Lavori di manutenzione strard.Caserma Guardia di Finanza	100.000,00	1	1	1	3				D46E11000160001
A	Palma di Montechiaro - Lavori di manutenzione strard.Caserma Carabinieri	100.000,00	1	1	1	3				D36B11000200001
A	Agrigento - Lavori di manutenzione strard. Caserma Polizia Stradale	100.000,00	1	1	1	3				D46E11000170001
A	Sambuca di Sicilia - Caserma dei Carabinieri - Lavori di manutenzione strard. e sanificazione	100.000,00	1	1	1	3				D16B11000040001
A	Licata - Tenenza Guardia di Finanza - Lavori di manutenzione strard.	100.000,00	1	1	1	3				D66E11000780001
A	Mussomeli - Lavori di manutenzione strard. Caserma Vigili del Fuoco	150.000,00	1	1	1	6				D86E11000240001
A	S. Cataldo (CL) - Tenenza Carabinieri - Lavori di manutenzione strard.. ed installazione di un nuovo ascensore	150.000,00	1	1	1	3				D36B11000210001
A	Lavori presso la Caserma dei Carabinieri di Montedoro (CL)	115.000,00	1	1	1	3				D76B11000120001
A	Stazione Carabinieri di Niscemi (CL) - Lavori di manutenzione straord. presso gli alloggi di servizio	150.000,00	1	1	1	6				D96B11000140001
A	Caltanissetta - Lavori di manutenzione straord. presso la sede del Provveditorato OO.PP.	100.000,00	1	1	1	3				D96F11000220001
A	Gela (CL) - Lavori di manutenzione starord. presso la Caserma dei Carabinieri	150.000,00	1	1	1	4				D36B11000220001
A	Delia (CL) - Lavori di manutenzione straord. e rifacimento dell'impianto di illuminazione perimetrale esterna presso la Caserma Carabinieri	150.000,00	1	1	1	4				D26B11000130001

A	Enna - Lavori di manutenzione straord. Caserma dei Carabinieri sede del Comando Provinciale - tetti e cornicioni pericolanti ed opere urgenti	170.000,00	2	1	1	4				D76B11000130001
A	Enna -Lavori di manutenzione straord. Complesso P.S. "Boris Giuliano - Opere di realizzazione segreteria di sicurezza	150.000,00	2	1	1	4				D76E11000770001
A	Piazza Armerina - Lavori di manutenzione straord. Presso il Distaccamento Vigili del Fuoco - Impianto Elettrico	170.000,00	2	1	1	4				D36E11000640001
A	Enna – Lavori urgenti di adeguamento dell'impianto di distribuzione carburanti e opere di m.s. alle terrazze, ai cornicioni ed infissi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco	170.000,00	2	1	1	4				D76E11000760001
A	Nicosia (EN) - Lavori di manutenzione straord. del piazzale interno e di realizzazione recinzione del Comando Compagnia Carabinieri	150.000,00	2	1	1	4				D16B11000050001
A	Siracusa - Comando Provinciale Guardia di Finanza- Lavori di manutenzione straord.	150.000,00	1	1	1	6				D36E11000630001
A	Pachino (SR) - Lavori di manutenzione straord. Caserma Guardia di Finanza località Marzamemi	150.000,00	1	1	1	6				D96E11000460001
A	Lentini - Caserma Carabinieri - Lavori di manutenzione straordinaria	150.000,00	1	1	1	6				D66B11000220001
	CALABRIA									
A	Reggio Calabria - Lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale della Caserma "Mezzacapo" in uso alla Polizia di Stato - integrazione	400.000,00				12				D38D11000300001
A	Villa S. Giovanni (Reggio Calabria) - Lavori di manutenzione straord. All'archivio dell'Avvocatura dello Stato	100.000,00	2	1	1	5				D96F11000210001
A	Serra San Bruno (V.V.) - Lavori di manutenzione straord. Comando Compagnia dei Carabinieri -	180.000,00	2	1	1	6				D36B11000190001
A	Lamezia terme - Lavori di manutenzione straord. - Polizia di Frontiera "Polaria" c/o l'Aereoporto	120.000,00	2	1	1	4				D86B11000140001
A	Catanzaro -Lavori di manutenzione straord. Legione dei Carabinieri "Marafioti"	100.000,00	2	1	1	4				D66B11000180001
A	Catanzaro - Lavori di manutenzione straord. Caserma GG.FF. Laganà	100.000,00	2	1	1	4				D66B11000190001
A	Catanzaro - Lavori di manutenzione straord. Caserma GG.FF. "Soveria Mannelli"	100.000,00	2	1	1	4				D66B11000200001
A	Paola - Lavori di manutenzione straord. Caserma dei Carabinieri	110.000,00	1	2	1	5				D96B11000130001
A	San Donato di Minea (CS) - Lavori di manutenzione straord. Caserma dei Carabinieri	100.000,00	1	2	1	5				D66B11000210001
A	Corigliano Calabro (CS) - Manutenzione straord.alla caserma della Guardi di Finanza	120.000,00	1	2	1	5				D76B11000070001
A	Corigliano Calabro (CS) - Manutenzione straord.alla caserma Carabinieri	100.000,00	1	2	1	5				D76B11000087001
A	Cosenza - Lavori di manutenzione straord. Caserma Carabinieri P.Grippo	150.000,00	1	2	1	5				D86B11000150001
A	Cosenza - Lavori di manutenzione straord. Comando Provinciale Carabinieri	150.000,00	1	2	1	5				D86B11000160001
A	Cosenza - Lavori di manutenzione straord. Palazzo Uffici statali	100.000,00	1	2	1	5				D86F11000110001
A	Scilla (RC) - Lavori di manutenzione straord. Caserma Guardia di finanza	100.000,00	2	2	1	6				D76B11000090001
A	Porto di Gioia Tauro - Lavori di M.S. nell'edificio demaniale in uso alla Guardia di Finanza	400.000,00	2	2	1	6				D56E11001170001
A	Roccella Ionica (RC) - Lavori di manutenzione straord. Caserma Guardia di Finanza adeguamento Imp.elettrico	100.000,00	2	2	1	6				D76B11000100001
A	Vibo Valentia - Lavori di manutenzione straord. Scuola allievi Agenti P.S.	155.000,00	2	1	1	4				D46B11000110001
A	Cirò Marina (KR) - Lavori di manutenzione straord. Comando Compagnia Carabinieri	140.000,00	2	1	1	4				D86B11000170001
A	Vibo Valentia - Lavori di manutenzione straord. Caserma Guardia di Finanza "Vizzari"	180.000,00	2	2	1	5				D46B11000120001
	Totale Gruppo "A"	**18.995.000,00**								
B	**Lavori di adeguamento reti viarie, idriche, fognarie ed impianti portuali**									
B	Agrigento - Lavori di riqualificazione di parte del tessuto viario della città	6.000.000,00	3	3	2	25				G47H11000440001
B	Messina - Lavori di Costruzione dello svincolo autostradale Giostra 1° e 2° lotto	10.600.000,00								F46G90000000001

B	Lipari - Vulcano - Laori di realizzazione delle opere di adduzione del dissalatore di Lipari alla rete idrica di Lipari we Vulcano - Condotta sottomarina Lipari - Vulcano	600.000,00								J63H11000170001
	Totale Gruppo "B"	**17.200.000,00**								
C	**Lavori di adeguamento e ristrutturazione sedi Istituzionali**									
C	Messina - Lavori di M.S. Palazzo delle Finanze da adibire a sede della DIA di Messina - Via XXIV Maggio - Integrazione finanziamento	80.000,00				2				D46F09000060001
C	Messina - Lavori di Completamento interventi RIS	513.000,00	1	2	2	10				D42B11000030001
C	Messina - Lavori di Completamento interventi DIA	400.000,00	1	2	2	10				D42B11000020001
C	Palermo - Lavori di M.S. sede della Prefettura di via Sampolo Integrazione Finanziamento	175.000,00	1	2	2	6				D72B10000160001
C	Barrafranca (EN) – Lavori urgenti di adeguamento degli impianti ai sensi del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81 nell'edificio demaniale sede del Giudice di Pace	175.000,00	2	1	1	4				D26F11000100001
	Totale Gruppo "C"	**1.343.000,00**								
	Totale Complessivo "A"+"B"+"C"	**37.538.000,00**								
	Disponibilità	**37.538.000,00**								

12A03206

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 27 febbraio 2012.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire, in occasione di sciopero del personale dipendente dall'azienda Autoservizi Lorenzi s.r.l. di Valdagno, assistita da ANAV Veneto e Confindustria Vicenza, concluso in data 19 gennaio 2012 con la Segreteria provinciale di Vicenza dell'Organizzazione sindacale FIT CISL (Pos. 187/12). (Deliberazione n. 12/100).

LA COMMISSIONE

Premesso:

che l'azienda Autoservizi Lorenzi s.r.l. di Valdagno (Vicenza) è un'azienda che svolge attività di trasporto pubblico nella provincia di Vicenza;

che, in data 19 gennaio 2012, la Autoservizi Lorenzi s.r.l. di Valdagno (Vicenza), assistita da ANAV Veneto e Confindustria Vicenza, e la Segreteria provinciale di Vicenza dell'Organizzazione sindacale FIT CISL, hanno concluso un accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, in applicazione di quanto previsto dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che, in data 23 gennaio 2012, il testo del predetto Accordo è stato inviato alla Commissione di garanzia per la valutazione di idoneità;

che, in data 31 gennaio 2012, prot. n. 1630, il testo di tale Accordo è stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

che, in data 15 febbraio 2012, prot. n. 07/2012/PG/GS/aa, ADICONSUM ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

che, decorso il termine di 15 giorni, nessuna altra delle predette Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al citato Accordo;

Considerato:

1. che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

2. che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera *A)*;

individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art.11, lettera *B)*,

nonché delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;

3. che l'art. 10, lettera *A)*, della predetta Regolamentazione provvisoria, stabilisce, inoltre, che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero»;

Rilevato che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, individuate nell'Accordo, oggetto della presente valutazione, sono state così individuate:

periodo scolastico invernale: dalle ore 6.15 alle ore 8.55 e dalle ore 12.00 alle ore 16.20;

periodo delle vacanze estive scolastiche: dalle ore 6.15 alle ore 9.30 e dalle ore 16.35 alle ore 19.20;

Precisato che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella citata Regolamentazione provvisoria del settore;

Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla Autoservizi Lorenzi s.r.l. di Valdagno (Vicenza), concluso in data 19 gennaio 2012 con la Segreteria provinciale di Vicenza dell'Organizzazione sindacale FIT CISL;

Dispone la comunicazione della presente delibera all'azienda Autoservizi Lorenzi s.r.l. di Valdagno (Vicenza), alla Segreteria provinciale di Vicenza dell'Organizzazione sindacale FIT CISL e, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Vicenza, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione;

Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2012

Il presidente: ALESSE

ALLEGATO

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 19/01/2012 presso Confindustria Vicenza si sono incontrati:

- o AUTOSERVIZI LORENZI S.R.L., nella persona del Sig. Marco Peserico, Amministratore Delegato, assistito da ANAV Veneto in persona di Renzo Baruffaldi e da Confindustria Vicenza in persona di Federico Bidinost;
- o FIT CISL di Vicenza in persona di Luca Tommasin;

si sono incontrati per adeguare necessariamente l'accordo sottoscritto in data 9 marzo 2010 sulle prestazioni indispensabili in caso di sciopero.

LE PARTI

premesso

che la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con lettera pos. n. 37448, Prot. n. 1163/RU del 25 maggio 2010 trasmessa via fax, invita le Parti ad adeguare nei contenuti l'accordo datato 9 marzo 2010, citato, perché ritenuto *"non esaustivo"* dalla stessa Commissione di garanzia;

preso atto

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella G.U. del 23 marzo 2002, n. 70 e consultabile sul sito Internet www.commissionegaranziasciopero.it;

tenuto conto

che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali per la definizione di alcuni suoi contenuti sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in occasione di sciopero riguardante il personale dipendente;

convengono

1. premesse

Le premesse sono parte integrante, sostanziale ed inscindibile del presente accordo.

2. abrogazione

E' abrogato l'accordo sottoscritto in data 9 marzo 2010 con il quale erano state definite le prestazioni indispensabili in caso di sciopero.

3. nuovo accordo
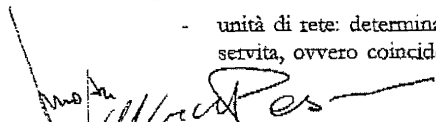
L'accordo sub *2.* è sostituito a tutti gli effetti dal presente che definisce **le prestazioni indispensabili e le altre misure da garantire in occasione di sciopero riguardante il personale dipendente** e, segnatamente, per quanto riguarda alcuni contenuti della Regolamentazione provvisoria, citata.

Art.10 Rarefazione, lettera A

dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dalla azienda

Per gli effetti della D.G.R. Veneto n. 3402 del 30 dicembre 2010 i dati relativi all'affidatario AUTOSERVIZI LORENZI S.R.L. sono i seguenti:

- unità di rete: determinata in modo coincidente con la porzione di territorio attualmente servita, ovvero coincidente con l'area territoriale di operatività configurata dalle elencate

autolinee:

a) Valdagno-San Quirico-Fongara-Pizzegoro;

b) Valdagno-Maso-Biceghi-Bertoldi-Marana di Crespadoro;

c) Valdagno-Cerealto-Castelvecchio-Passo S. Caterina-Altissimo;

d) Valdagno-Muzzolon-Cornedo-Brogliano-Quargnenta-Selva di Trissino;

- ente affidante: Provincia di Vicenza
- servizi minimi 2010: Km 237.318,00
- tipologia servizio: extraurbano

Art. 11 Durata e modalità dello sciopero, lettera B

– *Individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo*

Viene garantito il servizio completo, articolato su due fasce per un totale di sei ore, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza e/o con le esigenze di particolari categorie di utenti (lavoratori e studenti), per le quali il servizio si pone come essenziale:

- periodo scolastico invernale: dalle 06,15 alle 08,55 e dalle 12,00 alle 15,20;
- periodo delle vacanze estive scolastiche: dalle 06,15 alle 09,30 e dalle 16,35 alle 19,20.

Durante questi periodi sarà assicurato il normale svolgimento delle attività lavorative per tutti i settori dell'azienda.

Art.16 Regolamento di servizio

– *servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero*

Sono esclusi i servizi di noleggio ed i seguenti "servizi atipici": trasporto dei disabili, scuolabus e trasporto scolastico per la scuole materna, elementare e secondaria di 1° grado.

– *procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce*

Lo sciopero viene svolto solamente presso il deposito in Valdagno dove, perciò, l'autista porta l'autobus in ogni caso, con corsa a vuoto occorrendo.

– *procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio*

Le corse in partenza prima dell'inizio dello sciopero arrivano, sempre e comunque, al proprio capolinea, in entrambe le *procedure* sarà retribuito il "tempo tecnico" necessario per il rientro in deposito e per riprendere servizio al capolinea.

Le modalità di ripristino del servizio, in linea di massima, devono essere tali da assicurare la partenza in orario delle prime corse utili previste in programma dopo la cessazione dello sciopero (fatti salvi i tempi accessori) e formeranno oggetto di esame congiunto con l'addetto ai turni.

L'azienda assume lo specifico onere di diligenza e buona fede nel ripristinare il regolare servizio al momento della ripresa dello sciopero.

– *garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi*

I servizi indispensabili per la sicurezza, protezione degli impianti, degli automezzi e dell'esercizio sono assicurati con la presenza in deposito a Valdagno di almeno una unità idonea allo scopo complessivo.

– *individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero*

Non è individuabile alcuna azienda.

Art. 15 Manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto

– *individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15.*

Le modalità dell'astensione dal lavoro prevedono la riduzione delle prestazioni di cui all'art. 11 finalizzata alla garanzia:

- dei soli trasporti assolutamente indispensabili per la generalità degli utenti, ovvero dell'effettuazione di almeno il 50 %, arrotondato per eccesso, dei turni di servizio, da individuarsi attraverso l'esame congiunto con l'addetto ai turni;

- dei trasporti specializzati di particolare rilevanza sociale, ovvero del trasporto dei disabili, scuolabus, trasporto scolastico per la scuole materna, elementare e secondaria di 1° grado, nonché del noleggio finalizzato alla manifestazione sindacale in titolo.

La riduzione delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 11 non potrà essere consentita nei giorni e nei luoghi in cui, a causa delle condizioni ambientali, siano stati adottati provvedimenti diretti a limitare la circolazione dei mezzi privati.

Per tutti gli altri aspetti troveranno applicazione le previsioni della legge nonché quelle della citata Regolamentazione provvisoria del settore, ivi comprese le procedure finalizzate all'emanazione del "Regolamento di servizio" da esporre nella bacheca aziendale, consegnare in copia a ciascun lavoratore dipendente, da rendere noto agli utenti e da notificare alla Commissione di Garanzia unitamente alla Prefettura di Vicenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

AUTOSERVIZI LORENZI SRL **OO.SS.**

X FIT CISL VICENZA

ANAV Veneto

CONFINDUSTRIA Vicenza

12A03178

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Approvazione del decreto relativo al regolamento per la disciplina dei conflitti d'interesse all'interno dell'Agenzia italiana del farmaco.

Si rende noto che, in data 7 marzo u.s., è stato approvato, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D.M. 20 settembre 2004, n. 245, il «Regolamento per la disciplina dei conflitti d'interesse all'interno dell'Agenzia Italiana del Farmaco».

Il Provvedimento, primo di questo genere adottato da un'Agenzia regolatoria, trova applicazione anche nei confronti dei componenti degli organi decisionali o di controllo come il Consiglio di Amministrazione (CdA), il Collegio dei Revisori dei Conti (CdR) e l'Organismo Indipendente di Valutazione (01V), nonché di ogni ulteriore Organismo, Commissione, Gruppo di lavoro istituito e definisce nel dettaglio i criteri per la definizione dei conflitti di interesse e i rischi ad essi associati.

Ispiratosi ai principi stabiliti dall'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) nella «Policy sulla regolamentazione dei conflitti d'interesse dei membri e degli esperti dei Comitati Scientifici», il Regolamento ha l'obiettivo di assicurare che i dipendenti e gli esperti dell'Agenzia operino nel rispetto di tre principi fondamentali: appartenenza, trasparenza e responsabilità.

Il principio di appartenenza riguarda tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro o di consulenza con l'Agenzia e li impegna ad agire al fine della realizzazione del bene comune e nell'interesse generale della tutela del diritto alla salute disponendo, in caso di conflitto di interessi, che sia privilegiato l'interesse generale rispetto a obblighi di lealtà societaria o associativa. Il principio di trasparenza richiede a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro o di consulenza con l'Agenzia di comunicare annualmente all'Agenzia qualsiasi situazione di vantaggio derivante da progetti o da azioni di competenza dell'Aifa nelle quali sono a qualsiasi titolo coinvolti. Il principio di responsabilità (Accountability: Componente del controllo di gestione che misura l'attendibilità di chi amministra la res pubblica) impegna tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro o di consulenza con l'Agenzia a rispondere della correttezza e della efficacia delle attività svolte e a dichiararsi disponibili a rendere conto dei risultati sottoponendo le attività a processi di valutazione misurabile.

Per la consultazione del Regolamento si rinvia al sito dell'AIFA: www.agenziafarmaco.it

12A03201

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRIESTE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del regolamento di applicazione del D.L. 22 maggio 1999, n. 251, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la ditta individuale L'ORAFO 2MILA di Luciano Sebastiano, via Madonnina, 10 - Trieste, già assegnatario del marchio di identificazione 99TS, ha cessato in data 31 dicembre 2011 la propria attività connessa all'uso del marchio stesso, ed è stata pertanto cancellata dal registro degli assegnatari della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

12A03264

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del regolamento di applicazione del decreto-legge 22 maggio 1999, n. 251, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la ditta Oreficeria Annicchiarico di Diana Annicchiarico & C. Snc, via Carducci, 16 - Trieste, già assegnataria del marchio di identificazione 72TS, ha cessato in data 20 gennaio 2012 la propria attività connessa all'uso del marchio stesso, ed è stata pertanto cancellata dal registro degli assegnatari della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

12A03046

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice Consolato onorario in Roatan (Honduras)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Pietro Dibattista, Vice Console onorario in Roatan (Honduras), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Tegucigalpa degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Tegucigalpa delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dai comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Tegucigalpa dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Tegucigalpa degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Tegucigalpa);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Tegucigalpa della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato Onorario in Roatan;

j) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Tegucigalpa della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento provvisorio — ETD — presentate dai cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo aver acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Tegucigalpa, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

k) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Tegucigalpa della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Tegucigalpa delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate dai cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare onorario;

m) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Tegucigalpa competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Tegucigalpa;

o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Tegucigalpa;

p) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

q) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A02688

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Liegi (Belgio)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Gerardo Apruzzese, Console onorario in Liegi (Belgio), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Charleroi degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Charleroi delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Charleroi dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

d) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

e) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

f) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Charleroi della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato Onorario in Liegi;

g) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Charleroi delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate dai cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Charleroi competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) assistenza ai connazionali-bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Charleroi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A02689

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato Generale onorario in Nassau (Bahamas)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Emanuele Gariboldi, Console Generale onorario in Nassau (Bahamas), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Miami degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Miami delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili;

3) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Miami dei testamenti formati a bordo di navi o aeromobili;

4) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Miami degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

6) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

7) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

8) collaborazione con il Consolato Generale d'Italia in Miami nel fornire istruzioni e modulistica relativa al rilascio dei passaporti nazionali a cittadini residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

9) collaborazione con il Consolato Generale d'Italia in Miami nel fornire istruzioni per il rilascio di ETD;

10) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Miami delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

11) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Miami, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

12) assistenza ai connazionali-bisognosi o in temporanea difficoltà anche ai fini di rimpatrio e della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Miami;

13) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Miami;

14) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

15) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A02690

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Phuket (Thailandia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Francesco Pensato, Console onorario in Phuket (Thailandia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bangkok degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bangkok delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bangkok dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bangkok degli atti dipendenti dell'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Bangkok);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bangkok della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Phuket;

i) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bangkok delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Phuket;

j) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bangkok, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

k) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario in Phuket, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Bangkok;

l) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

m) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2012.

Il direttore generale: VERDERAME

12A02691

Rilascio di *exequatur*

In data 17 febbraio 2012 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Vitangelo Pellecchia, Console onorario della Repubblica di Corea in Bari.

12A02692

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il Consiglio comunale di Fuscaldo (CS) con deliberazione n. 34 del 31 ottobre 2011 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Domenico Giordano, della dott.ssa Maria Chiellino e del dott. Vito Laino, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

12A03202

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Avviso relativo all'emanazione del Nuovo Bando Misura 2 - IL SOLE A SCUOLA, che promuove la realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici e, simultaneamente, l'avvio di un'attività didattica volta alla realizzazione di analisi energetiche e di interventi di razionalizzazione e risparmio energetico nei suddetti edifici, tramite il coinvolgimento degli studenti.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emanato un nuovo bando Il Sole Scuola - Misura 2, rivolto a Comuni e Province che siano proprietari di edifici ospitanti scuole elementari e medie inferiori o superiori. Il bando promuove la realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici e, simultaneamente, l'avvio di un'attività didattica volta alla realizzazione di analisi energetiche e di interventi di razionalizzazione e risparmio energetico nei suddetti edifici, tramite il coinvolgimento degli studenti. Per l'attuazione della presente misura sono destinate risorse finanziarie pari a € 3.000.000,00. Non verranno finanziati impianti già realizzati ovvero in fase di realizzazione con contributo dello scrivente Ministero.

Il testo integrale del bando con i relativi allegati è disponibile presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia, via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma o è scaricabile sul sito del Ministero del'ambiente www.minambiente.it

12A03076

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, di un immobile sito nel comune di Bardolino

Con decreto 12/1/2012 n. 3062, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 20/2/2012, reg. n. 1, foglio n. 396, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno posto in fregio al torrente Valsorda nel comune di Bardolino (VR), distinto nel N.C.T. del comune medesimo al foglio 8 map.le n. 625.

12A03159

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Avviso di adozione da parte delle provincie di regolamenti disciplinanti tributi propri

Avvertenza

Con la presente Gazzetta si provvede, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - n. 101/E del 17 aprile 1998 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 27 aprile 1998), a dare avviso della adozione, da parte delle province, di regolamenti disciplinanti le proprie entrate tributarie.

Nella prima colonna sono elencate, in ordine alfabetico, le province; nella seconda sono indicati la data ed il numero della deliberazione di adozione del regolamento; nella terza è sintetizzata la materia trattata.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni provinciali, ha mera funzione notiziale al fine di richiamare l'attenzione dei soggetti interessati sull'esercizio, da parte delle province, del potere regolamentare in materia di tributi propri (vedasi, più dettagliatamente, le osservazioni contenute, in proposito, nella predetta circolare n.101/E). Pertanto le informazioni sul contenuto integrale dei regolamenti, annunciati in *Gazzetta Ufficiale*, dovranno essere assunte direttamente presso le province.

Attenzione.

L'elenco n. 1 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1999.

L'elenco n. 2 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2000.

L'elenco n. 3 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2001.

L'elenco n. 4 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 2003.

L'elenco n. 5 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2004.

L'elenco n. 6 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2004.

L'elenco n. 7 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2005.

L'elenco n. 8 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2005.

L'elenco n. 9 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2006.

L'elenco n. 10 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2006.

L'elenco n. 11 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2007.

L'elenco n. 12 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2007.

L'elenco n. 13 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 2007.

L'elenco n. 14 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 2008.

L'elenco n. 15 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 2008.

L'elenco n. 16 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° agosto 2008.

L'elenco n. 17 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 23 febbraio 2009.

L'elenco n. 18 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2009.

L'elenco n. 19 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 16 ottobre 2009.

L'elenco n. 20 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2010.

L'elenco n. 21 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 2011.

L'elenco n. 22 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 14 marzo 2011.

L'elenco n. 23 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 27 agosto 2011.

L'elenco n. 24 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2012.

ELENCO N. 25

PROVINCIA	DATA E NUMERO DELLA DELIBERAZIONE	OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE
1. ANCONA	30.12.2011 N. 497	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Determinazione aliquota al 5% per l'anno 2012 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE: Determinazione aliquota al 15,50% per l'anno 2012 IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Approvazione tariffe anno 2012: - incremento del 10% della tariffa base per le autovetture con emissione CO2 fino a 120 g/km ; - incremento del 30% della tariffa base per le autovetture con emissione CO2 oltre a 120 g/km e per tutti gli altri veicoli;
2. BENEVENTO	15.11.2011 N. 380	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2012.
3. BENEVENTO	15.11.2011 N. 381	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE: Conferma aliquota per l'anno 2012
4. BENEVENTO	15.11.2011 N. 382	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2012
5. CARBONIA IGLESIAS	15.11.2011 N. 249	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma per l'anno 2012

6.	CARBONIA IGLESIAS	15.11.2011 N. 250	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Deliberazione aumento del 20% della tariffa base per l'anno 2012
7.	CARBONIA IGLESIAS	15.11.2011 N. 251	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE: Determinazione aliquota al 12,5% per l'anno 2012
8.	CARBONIA IGLESIAS	15.11.2011 N. 252	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Determinazione aliquota al 5% per l'anno 2012
9.	GORIZIA	12.10.2011 N. 147	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Determinazione aliquota al 4,6% per l'anno 2012
10.	GORIZIA	07.12.2011 N. 218	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Conferma tariffe per l'anno 2012.ad eccezione di quelle relative alle occupazioni permanenti realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi per le quali l'adeguamento è previsto per legge. IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma aumento del 30% della tariffa base per l'anno 2012 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota nella misura di € 11,40 per mille kwh per l'anno 2012
11.	MESSINA	23.12.2011 N. 266/G	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota al 5% per l'anno 2012
12.	MESSINA	29.12.2011 N. 205	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Approvazione Regolamento

13. MESSINA	29.12.2011 N. 271/G	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma aumento del 25% della tariffa base per l’anno 2012
14. MESSINA	24.01.2012 N. 2	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Approvazione canone
15. PALERMO	13.12.2011 N. 241	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma aumento del 30% della tariffa base per l’anno 2012 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL’ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota nella misura di € 0,01136 per kWh per l’anno 2012 TRIBUTO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL’AMBIENTE: Conferma aliquota al 5% per l’anno 2012.
16. PAVIA	28.11.2011 N. 372	TRIBUTO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL’AMBIENTE: Conferma aliquota al 5% per l’anno 2012.
17. PISA	27.10.2011 N. 234	TRIBUTO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL’AMBIENTE: Aumento aliquota al 5% per l’anno 2012.
18. PISA	27.10.2011 N. 235	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE: Aumento aliquota per l’anno 2012.
19. PISTOIA	22.12.2011 N. 209	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Riduzione e differenziazione della maggiorazione provinciale per l’anno 2012
20. RAGUSA	27.01.2012 N. 20	TRIBUTO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL’AMBIENTE: Determinazione misura aliquota per l’anno 2012

21. SAVONA	12.12.2011 N. 211	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Determinazione tariffa per l'anno 2012
22. TORINO	22.12.2011 N. 41215/2011	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Modifiche ed integrazioni al Regolamento.
23. TRIESTE	10.11.2011 N. 163	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Approvazione tariffa per l'anno 2012
24. VERBANO CUSIO OSSOLA	15.12.2011 N. 347	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma aumento del 30% della tariffa base per l'anno 2012

12A02987

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 9 marzo 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3191
Yen	107,93
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,715
Corona danese	7,4352
Lira Sterlina	0,83595
Fiorino ungherese	291,90
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6969
Zloty polacco	4,0992
Nuovo leu romeno	4,3555
Corona svedese	8,9075
Franco svizzero	1,2053
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4600
Kuna croata	7,5490
Rublo russo	38,7290
Lira turca	2,3493
Dollaro australiano	1,2415
Real brasiliano	2,3307
Dollaro canadese	1,3091
Yuan cinese	8,3231
Dollaro di Hong Kong	10,2331
Rupia indonesiana	12047,80
Shekel israeliano	4,9851
Rupia indiana	65,6850
Won sudcoreano	1475,32
Peso messicano	16,7460
Ringgit malese	3,9697
Dollaro neozelandese	1,6020
Peso filippino	56,217
Dollaro di Singapore	1,6519
Baht tailandese	40,312
Rand sudafricano	9,9180

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A03157

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 12 marzo 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3119
Yen	107,79
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,563
Corona danese	7,4348
Lira Sterlina	0,83920
Fiorino ungherese	293,48
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6966
Zloty polacco	4,1095
Nuovo leu romeno	4,3553
Corona svedese	8,9312
Franco svizzero	1,2056
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4795
Kuna croata	7,5475
Rublo russo	38,8450
Lira turca	2,3585
Dollaro australiano	1,2498
Real brasiliano	2,3745
Dollaro canadese	1,3026
Yuan cinese	8,3013
Dollaro di Hong Kong	10,1784
Rupia indonesiana	12010,83
Shekel israeliano	4,9627
Rupia indiana	65,5750
Won sudcoreano	1474,62
Peso messicano	16,6480
Ringgit malese	3,9796
Dollaro neozelandese	1,6092
Peso filippino	55,911
Dollaro di Singapore	1,6551
Baht tailandese	40,210
Rand sudafricano	9,9555

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A03158

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 13 marzo 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3057
Yen	108,03
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,585
Corona danese	7,4348
Lira Sterlina	0,83575
Fiorino ungherese	294,37
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6966
Zloty polacco	4,1243
Nuovo leu romeno	4,3623
Corona svedese	8,8889
Franco svizzero	1,2060
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4515
Kuna croata	7,5365
Rublo russo	38,7063
Lira turca	2,3450
Dollaro australiano	1,2444
Real brasiliano	2,3778
Dollaro canadese	1,2953
Yuan cinese	8,2663
Dollaro di Hong Kong	10,1342
Rupia indonesiana	11978,56
Shekel israeliano	4,9373
Rupia indiana	65,2520
Won sudcoreano	1469,15
Peso messicano	16,5563
Ringgit malese	3,9641
Dollaro neozelandese	1,5941
Peso filippino	55,828
Dollaro di Singapore	1,6482
Baht tailandese	40,033
Rand sudafricano	9,8920

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A03203

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 14 marzo 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3062
Yen	109,16
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,615
Corona danese	7,4349
Lira Sterlina	0,83140
Fiorino ungherese	292,20
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6965
Zloty polacco	4,1545
Nuovo leu romeno	4,3655
Corona svedese	8,8830
Franco svizzero	1,2110
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5470
Kuna croata	7,5298
Rublo russo	38,4940
Lira turca	2,3459
Dollaro australiano	1,2474
Real brasiliano	2,3614
Dollaro canadese	1,2927
Yuan cinese	8,2719
Dollaro di Hong Kong	10,1390
Rupia indonesiana	11977,40
Shekel israeliano	4,9440
Rupia indiana	65,3430
Won sudcoreano	1474,59
Peso messicano	16,4549
Ringgit malese	3,9954
Dollaro neozelandese	1,6082
Peso filippino	56,025
Dollaro di Singapore	1,6546
Baht tailandese	40,205
Rand sudafricano	9,9960

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A03204

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 15 marzo 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3057
Yen	108,82
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,558
Corona danese	7,4348
Lira Sterlina	0,83345
Fiorino ungherese	291,32
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6968
Zloty polacco	4,1393
Nuovo leu romeno	4,3792
Corona svedese	8,9160
Franco svizzero	1,2096
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5665
Kuna croata	7,5118
Rublo russo	38,4130
Lira turca	2,3555
Dollaro australiano	1,2422
Real brasiliano	2,3468
Dollaro canadese	1,2960
Yuan cinese	8,2682
Dollaro di Hong Kong	10,1354
Rupia indonesiana	11975,03
Shekel israeliano	4,9330
Rupia indiana	65,7750
Won sudcoreano	1471,81
Peso messicano	16,5456
Ringgit malese	3,9941
Dollaro neozelandese	1,5988
Peso filippino	56,154
Dollaro di Singapore	1,6511
Baht tailandese	40,176
Rand sudafricano	10,0038

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A03205

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione definitiva al laboratorio «CSI S.p.a.» ai sensi del decreto 26 marzo 1985 in attuazione della legge n. 818/84, nel settore della «resistenza al fuoco delle protezioni applicate ad elementi di cls, in conformità alla norma UNI ENV 13381-3».

Con provvedimento del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica datato 28 febbraio 2012, il Laboratorio «CSI S.p.A.» con sede in Bollate (MI) cap 20021 - Viale Lombardia n. 20, aisensi del D.M. 26 marzo 1985 in attuazione della legge n. 818/84, è autorizzato ad operare secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 16 febbraio 2007 nel settore della «resistenza al fuoco delle protezioni applicate ad elementi di cls, in conformità alla norma UNI ENV 13381-3» con codice d'individuazione alfanumerico MI02FR11E2.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime disposizioni».

12A02761

Autorizzazione definitiva al laboratorio «CSI S.p.a.» ai sensi del decreto 26 marzo 1985 in attuazione della legge n. 818/84, nel settore della «resistenza al fuoco delle protezioni applicate ad elementi di acciaio (non reattivi), in conformità alla norma UNI ENV 13381-4».

Con provvedimento del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica datato 28 febbraio 2012, il Laboratorio «CSI S.p.A.» con sede in Bollate (MI) cap 20021 - Viale Lombardia n. 20, ai sensi del D.M. 26 marzo 1985 in attuazione della legge n. 818/84, è autorizzato ad operare secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 16 febbraio 2007 nel settore della «resistenza al fuoco delle protezioni applicate ad elementi di acciaio (non reattivi), in conformità alla norma UNI ENV 13381-4» con codice d'individuazione alfanumerico MI02FR12E3.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime disposizioni».

12A02762

Abilitazione dell'Organismo Istituto Giordano S.p.a. ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 2 marzo 2012, l'Organismo "Istituto Giordano S.p.A." con sede in Bellaria (RN) cap 47814 - via Rossini n. 2, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003 n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di "prodotti e sistemi per l'isolamento termico", "prodotti di legno per costruzione e loro accessori", "murature e prodotti correlati", "rivestimenti/finiture interne ed esterne di pareti e soffitti", "coperture, lucernai, abbaini e prodotti accessori", "prodotti prefabbricati di calcestruzzo", "prodotti metallici per impiego strutturale", "prodotti a base di gesso" e "pannelli a base di legno" come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione "Prevenzione e Sicurezza - Ultime disposizioni".

12A02854

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «AISCHGRÜNDER KARPFEN»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 64 del 3 marzo 2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Germania, ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati - «AISCHGRÜNDER KARPFEN».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A03048

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela della «Arancia Rossa di Sicilia I.G.P.», via S.G. La Rena n. 30/b - 95125 Catania, soggetto non riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Considerato che il decreto ministeriale n. 5442 del 21 maggio 2007, recante la procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, prevede all'art. 9 che la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o IGP possa essere presentata dal relativo Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della citata normativa o, in assenza, sottoscritta da un gruppo di produttori immessi nel sistema dei controlli che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata/certificata, nonché una percentuale pari almeno al 30% delle imprese coinvolte nella produzione e dai riscontri effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Sicilia è risultato che la richiesta presentata dal Consorzio di tutela della «Arancia Rossa di Sicilia I.G.P.» soddisfi tale condizione.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della regione Sicilia, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. «Arancia Rossa di Sicilia», così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA IGP « ARANCIA ROSSA DI SICILIA»

Art. 1.

La indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia» è riservata ai frutti pigmentati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia» è riservata alle seguenti varietà:

Tarocco, con le seguenti cultivar: Tarocco Comune, Tarocco Galice, Tarocco Gallo, Tarocco dal Muso, Tarocco Nucellare 57-1E-1, Tarocco Nucellare 61- 1E- 4, Tarocco Catania, Tarocco Scirè.

Moro, con le seguenti cultivar: Moro Comune, Moro di Lentini, Moro Nucellare 58-8D-1;

Sanguinello, con le seguenti cultivar: Sanguinello Comune, Sanguinello Moscato, Sanguinello Moscato Nucellare 49-5-3, Sanguinello Moscato Nucellare 49-5-5, Sanguinello Moscato Cuscunà;

coltivate, in purezza varietale, nel territorio idoneo della regione Sicilia definito nel successivo art. 3.

Art. 3.

La zona di produzione dell'«Arancia Rossa di Sicilia» comprende il territorio idoneo della Sicilia Orientale per la coltivazione dell'Arancia pigmentata ed è così individuato:

provincia di Catania - territorio delimitato in apposita cartografia 1:25.000 dei seguenti Comuni: Catania, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Caltagirone, Castel di Judica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello Val di Catania, Mineo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Paternò, Ramacca, Santa Maria di Licodia e Scordia;

provincia di Siracusa - territorio delimitato in apposita cartografia 1:25.000 dei seguenti Comuni: Lentini, Francofonte, Carlentini con la frazione di Pedagaggi, Buccheri, Melilli, Augusta, Priolo, Siracusa, Floridia, Solarino, Sortino;

provincia di Enna - territorio delimitato in apposita cartografia 1:25.000 dei seguenti comuni di Centuripe, Regalbuto, Catenanuova.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura degli aranceti destinati alla produzione dell'«Arancia Rossa di Sicilia» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire, al prodotto che ne deriva, le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli in uso generalizzato atti a mantenere un perfetto equilibrio e sviluppo della pianta oltre ad una normale aereazione e soleggiamento della stessa. La densità di piante per ettaro è normalmente compresa tra 230 e 420 piante per ettaro.

Per gli impianti esistenti e destinati ad esaurimento è ammessa una densità fino ad un massimo di 625 piante per ettaro.

Per i sesti dinamici la densità è compresa tra 600 e 840 piante per ettaro.

Per i nuovi impianti sono ammessi altri sesti su proposta dell'Assessorato per l'agricoltura della regione Sicilia, previo parere dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale, affinché non siano modificate le caratteristiche dei frutti.

I portainnesti idonei sono i seguenti: arancio amaro, citrange troyer, citrange carrizo, poncirus trifoliata, esenti da virosi e dotati di alta stabilità genetica.

L'impalcatura delle branche deve essere effettuata ad almeno 25-30 cm dalla linea di innesto.

Le operazioni colturali e le modalità di raccolta, devono essere quelli generalmente utilizzate, il distacco dei frutti viene effettato con l'ausilio di forbicine di raccolta che operano il taglio del peduncolo.

La produzione unitaria massima consentita di «Arancia Rossa di Sicilia» è fissata in quintali 250 per ettaro per la varietà «Tarocco»; in quintali 300 per ettaro per la varietà «Moro»; in quintali 320-per ettaro per la varietà «Sanguinello». Per le selezioni clonali Tarocco Nucellare, Moro Nucellare e Sanguinello Nucellare, la produzione unitaria massima consentita è di quintali 360 per ettaro.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita, purché la produzione globale dell'agrumeto non superi di oltre il 30 per cento detti limiti.

È fatto assoluto divieto di praticare la deverdizzazione dei frutti.

Art. 5.

La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità è accertata dalla regione Sicilia.

Gli aranceti idonei alla produzione dell'«Arancia Rossa di Sicilia» sono inseriti in apposito Albo tenuto, attivato, aggiornato e pubblicato dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio. Copia di tale Albo deve essere depositata presso tutti i Comuni compresi nel territorio di produzione.

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai fini dell'attivazione del suddetto Albo emanerà, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, apposita normativa, ove saranno stabilite le modalità per le iscrizioni agli albi, per le denuncie di produzione, la modulistica da adottarsi per un corretto ed opportuno controllo della produzione riconosciuta e commercializzata annualmente con la indicazione geografica protetta. Saranno altresì stabiliti criteri e norme per la delega dei controlli all'associazione dei produttori, la relativa attività, nonché caratteristiche del logo figurativo della indicazione geografica protetta.

Art. 6.

L'«Arancia Rossa di Sicilia» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Arancia Rossa di Sicilia

Tarocco

diam. minimo: mm 73/84;

calibro minimo: 5;

forma: obovata o globosa con base più o meno prominente («Muso» lungo o corto);

colore della buccia: arancio neutro con parti colorate di un rosso granato più o meno intenso con superficie molto liscia;

polpa: di colore ambrato con screziature rosse più o meno intense secondo la zona di produzione e l'epoca della raccolta;

colore del succo: sanguigno per la presenza di pigmenti idrosolubili (antociani), nella polpa e nella buccia;

rapporto tra solidi solubili/acidi organici titolabili: non inferiore a 8,0;

contenuto in zuccheri nel succo espressi in g/100 ml: minimo 10,00.

«Arancia Rossa di Sicilia» - Moro:

diam. minimo: mm 70/80;

calibro minimo: 6;

forma: globosa o ovoide;

colore della buccia: di colore arancio con sfumature rosso vinose più intense su un lato del frutto;

polpa: interamente colorata in rosso scuro vinoso, abbastanza acidula;

colore del succo: sanguigno per la presenza di pigmenti idrosolubili (antociani), nella polpa e nella buccia;

rapporto tra solidi solubili/acidi organici titolabili: non inferiore a 8,0;

contenuto in zuccheri nel succo espressi in g/100 ml: minimo 10,00.

«Arancia Rossa di Sicilia» - Sanguinello:

diam. minimo: mm 70/80;

calibro minimo: 6;

forma: globosa nella cultivar «Sanguinello Moscato» e «Sanguinello Moscato Cuscunà»;

colore della buccia: di colore rosso granato più o meno intenso con superficie leggermente rugosa;

polpa: di colore ambrato con screziature rosse più o meno intense secondo la zona di produzione e l'epoca della raccolta;

colore del succo: sanguigno per la presenza di pigmenti idrosolubili (antociani), nella polpa e nella buccia;

rapporto tra solidi solubili/acidi organici titolabili: non inferiore a 8,0;

contenuto in zuccheri nel succo espressi in g/100 ml: minimo 9,00.

Su proposta dei produttori interessati, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito delle linee del piano nazionale di lotta fitopatologica integrata e del codice di buona pratica agricola di cui alla direttiva (CEE n. 91/676 Allegato *IV)* può stabilire limiti di residui di fitofarmaci, operazioni agronomiche e colturali atte al mantenimento del livello qualitativo stabilito nel presente disciplinare.

«Arancia Rossa di Sicilia» destinata all'ottenimento di spremute e succhi

È consentito, esclusivamente per l'ottenimento di spremute e succhi, l'utilizzo di arance di calibro compreso tra il calibro minimo previsto per le singole varietà ed il calibro 10 (60 mm di diametro minimo). Ogni altro requisito associato alle singole varietà ad eccezione del diametro minimo e del calibro minimo, rimane invariato.

Art. 7.

L'Arancia Rossa di Sicilia può essere immessa al consumo solo con il logo della Indicazione Geografica Protetta figurante su almeno l'80% dei frutti e confezionata nel rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio ortofrutticolo.

Per le arance di calibro compreso tra il calibro minimo previsto per le singole varietà ed il calibro 10 (60 mm di diametro minimo), destinate all'ottenimento di spremute e succhi, non è prevista la bollinatura sui singoli frutti. In ogni caso sulle confezioni o sugli imballaggi ivi comprese le retine e gli imballaggi similari, deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili e da ogni altra scritta la denominazione «Arancia Rossa di Sicilia», immediatamente seguita dalla indicazione varietale (Tarocco, Moro o Sanguinello).

Nello spazio immediatamente sottostante deve comparire la menzione «indicazione geografica protetta». È vietata l'aggiunta alla indicazione di cui al comma precedente di qualsiasi qualificazione o menzioni diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: Tipo, Fine, Extra, Superiore, Selezionato, Scelto, e similari.

È altresì vietato utilizzare nomi di varietà diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare di produzione.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché l'eventuale nome di aziende o di aranceti dai quali effettivamente provengono le arance.

Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore, peso lordo all'origine. È facoltativa l'indicazione della settimana di raccolta dei frutti.

Art. 8.

Legame geografico: la coltivazione degli agrumi in Sicilia è antichissima e ne abbiamo notizia fin dal dominio arabo. In particolare, la zona collinare e la pianura circostante il rilievo vulcanico dell'Etna si è andata caratterizzando e specializzando in una coltivazione del tutto particolare.

Infatti, per effetto delle notevoli escursioni termiche presenti nella zona, si determina negli esperidi un accumulo zuccherino e di pigmenti antociani di notevole rilevanza che conferiscono alle arance un aspetto colorito visibilmente assai piacevole ed al frutto un sapore dolce, caratteristico e di accentuata intensità cromatica dell'epicarpo. Esistono varietà che nel corso dei secoli hanno acquisito una forte interazione con l'ambiente di coltivazione; esse sono: Sanguinello, Tarocco e Moro.

L'«Arancia Rossa di Sicilia» rappresenta quindi un evidentissimo esempio di stretto legame dei fattori climatici con le caratteristiche del prodotto. Infatti, le stesse varietà di arancia coltivate in altri climi non presentano il particolare colore e le specifiche caratteristiche organolettiche che le ha rese famose nel mondo.

12A03049

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-067) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

45-410100120320

€ 1,00